

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dott.ssa MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 363/11 RGNR

Assegnata a sentenza il 08/02/12

promossa da

FFF Ggg, nato a <...> , C.F.<...> e residente in (NA), alla via <...> , 30 ed elettivamente domiciliato in San Giuseppe Vesuviano(NA) alla

<...>

, presso lo studio dell'Avv.

Eee

Sss

, C.F.

<...>

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'originale della citazione ; - parte attrice –

C/

SPA ASSICURAZIONE ASS.NI, in persona del legale rapp.te pro tempore dott.<...> e dott.<...>

>

in virtù di procura alle liti rilasciata con atto per Notar n. rep 6352 e n. racc 3270 con sede in ,

Liquidazione coatta amministrativa e indennizzo diretto: applicabilità (M.Cuomo)

Scritto da Maria Cuomo
Lunedì 26 Marzo 2012 00:00

P.zza

<...>

, 2 ed elett.te dom.ta in (NA) alla via

<...>

nr. 86 nello studio dell'Avv. Ggg Ccc, che la rappresenta e difende in virtù della predetta procura alle liti; - convenuta –

OGGETTO: Risarcimento danni derivante da incidente automobilistico .

CONCLUSIONI: Come da verbale

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09.

La domanda proposta da FFF Ggg con l'atto introduttivo del giudizio, ritualmente notificato, alla SPA ASSICURAZIONE in data 7/12/10 per l'udienza del 24/1/011 volta ad ottenere il riconoscimento dei presupposti per l'applicazione dell'indennizzo diretto e quindi, la condanna della SPA

ASSICURAZIONE

quale società assicuratrice che garantiva per la RCA il proprio veicolo tg.

XX

000

XX

, al pagamento in suo favore, per i danni riportati dalla sua vettura a seguito della collisione avvenuta in data 22/2/2010 ad opera del veicolo tg.

YY

000 YY regolarmente assicurato è fondata e, per quanto di ragione, deve essere accolta.

Innanzitutto va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo: La citazione contenendo, chiaramente, contrariamente a quanto ritenuto dal procuratore e dalla società assicuratrice, sia l'enunciazione del "petitum" che della "causa petendi" non è inficiata da nullità. Nel giudizio civile davanti al giudice di pace, il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 c.p.c., il quale prescrive che, il medesimo deve contenere l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme. E' anche possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall'art. 320 c.p.c. con la conseguenza che, l'atto di citazione deve ritenersi nullo, solo nel caso in cui, per la mancata o incompleta esposizione dei fatti, non è possibile la instaurazione del contraddittorio (cass.

Civ. I 30/4/2005 n. 9025; Conf., Cass. Civ. I 13/4/05 n. 7685; Cass. Civ. III 4/6/2002 n. 8074).

Preliminare all'esame del merito della proposta domanda, si presenta, la necessità di verificare l'integrità del contraddittorio.

Parte attrice ha fornito la prova, con la produzione della visura PRA relativa al veicolo tg. XX 00
0 X
X
, di essere titolare del diritto ad agire nel presente giudizio; ha, altresì, fornito la prova della
titolarità a resistere della spa
ASSICURAZIONE
che non ha disconosciuto il rapporto assicurativo.

All'epoca del sinistro, considerato che il veicolo antagonista era garantito dalla spa PROGRESS
, aveva richiesto il risarcimento con le forme dell'indennizzo diretto ex art. 149 del dlgvo 209/05.

Con D.M. del 29/3/2010 la spa PROGRESS è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed in data 30/3/2010, l'ISVAP ha nominato il Commissario liquidatore. La liquidazione coatta è una procedura concorsuale disciplinata dalla "Legge fallimentare" che porta a due conseguenze: la eliminazione forzata dell'impresa dal mercato e la realizzazione delle attività patrimoniali dell'impresa ai fini della distribuzione ai creditori delle somme liquide così ricavate. Gli effetti che questa procedura ha sui contratti assicurativi sono:

- sui contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di liquidazione coatta amministrativa continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo a tale data. Gli assicurati possono esercitare il diritto di recesso dal contratto successivamente alla suddetta pubblicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione da parte degli organi della liquidazione.;

- ai soli contratti RCA in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione e stipulati in adempimento dell'obbligo di legge, continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

Gli effetti sulla liquidazione dei sinistri relativi a contratti RCA sono:

- la Compagnia provvede alla liquidazione ed al pagamento dei sinistri ai danneggiati aventi diritto. Le somme anticipate dalle suddette imprese sono a queste rimborsate dalla CONSAP-Fondo di Garanzia per le vittime della Strada;

- nel caso in cui sia stata rilasciata la relativa autorizzazione, il commissario liquidatore provvede alla liquidazione dei sinistri RCA verificatisi anteriormente alla data di pubblicazione

Scritto da Maria Cuomo
Lunedì 26 Marzo 2012 00:00

nella Gazzetta Ufficiale del decreto di liquidazione coatta amministrativa nonché di quelli accaduti successivamente a tale data e fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio. La somma determinata dal commissario liquidatore, se accettata dal creditore danneggiato, è pagata, nei limiti di legge, direttamente dalla CONSAP-Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Nonostante la posta in l.c.a. della Progress spa, ritiene questo magistrato, conformemente ad alcune circolari ISVAP seguite all'evento, che, per i sinistri intervenuti anteriormente alla data della liquidazione, i danneggiati possono continuare a richiedere il risarcimento con le forme di cui all'art. 149 del dlgs 209/05, posto che, la posta in l.c.a. non può avere degli effetti retroattivi e non può pregiudicare i diritti del danneggiato che era regolarmente assicurato il quale abbia avuto un incidente con una società successivamente decotta perché il Fondo subentra nei diritti della società posta in liquidazione coatta e rimborserà alla società che ha anticipato il risarcimento quanto corrisposto nei limiti degli accordi esistenti tra le società assicuratrici .

L'attore, come detto, ha agito in giudizio invocando l'applicazione dell'art. 149 del d.l.g.vo 209/05 il quale espressamente dispone che : *“In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, e' obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato e' tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta e' imputata all'eventuale liquidazione*

definitiva del danno.

In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.”

Per quanto alle formalità della lettera di costituzione in mora, e all'esercizio dell'azione giudiziaria, l'art. 149 opera un rinvio all'art. 145 del D. Lgs 209/2005 il quale statuisce che *“nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148”* dello stesso D.lgs che al comma 1 dispone che “

Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro

; ed al comma 2 prevede che “

L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve

Scritto da Maria Cuomo
Lunedì 26 Marzo 2012 00:00

contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione

”.

Tenuto conto di quanto innanzi, ritiene questo magistrato che, correttamente, il giudizio è stato proposto solo nei confronti della società assicuratrice, non sussistendo una ipotesi di litisconsorzio necessario con il proprietario del veicolo antagonista.

Preso atto, quindi, della copia della lettera di costituzione in mora allegata in atti, osserva questo giudice che, apparendo la stessa completa di tutti i dettagli indicati nella normativa vigente e, più precisamente, dall'art. 148 del dlgs 209/05, della domanda, diversamente da quanto sostenuto dal procuratore della società assicuratrice, va sicuramente dichiarata la proponibilità.

Tenuto conto del rispetto dei termini tra la data di ricezione della lettera di costituzione in mora e la data di presentazione della citazione per la notifica, della domanda va ritenuta la procedibilità;

Per quel che concerne il merito, va evidenziato che la parte attrice ha fornito la prova della sussistenza del proprio diritto al risarcimento nelle forme dell'indennizzo diretto.

In particolare, dall'espletamento della prova testimoniale (è stato escusso FFF Aaa, padre del danneggiato, indicato all'udienza del 15/6/2011), è emerso che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, il veicolo della parte attrice veniva TAMPONATO dal veicolo FIAT CROMA il cui conducente, provenendo da tergo, non mantenendo la distanza di sicurezza non riuscì a rallentare la propria marcia tempestivamente.

Considerato quanto innanzi, non può non convenirsi in ordine alla attribuzione esclusiva della responsabilità nella produzione del sinistro, in capo al conducente del veicolo antagonista, per aver palesemente disatteso le disposizioni dell'art. 140 CdS che costituisce il principio informatore della circolazione, il quale dispone che: "Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale"; nonché le disposizioni di cui all'art. 141 e 149 del codice della strada che impongono ai conducenti di tenere una condotta di guida prudente onde poter arrestare il veicolo in tempo utile ad evitare sinistri stradali e di rispettare la distanza di sicurezza dal veicolo che precede.

Per quanto innanzi, si deve ritenere, per le concrete modalità di svolgimento dell'evento, che alcun addebito può essere mosso al conducente del veicolo di parte attrice, vigendo una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo che tampona e, mancando una prova contraria.

Per quel che concerne il quantum, questo magistrato preso atto della descrizione dei danni operata dal teste; esaminata la documentazione fotografica ed il preventivo per euro 1.690,00; tenuto conto del tipo di veicolo coinvolto; del suo valore commerciale in considerazione dell'anno di immatricolazione (2007) .

Considerato che il preventivo, non costituisce documento probante della spesa, ma può essere tenuto in considerazione qualora contenendo una stima analitica delle riparazioni supportata da altre circostanze (quali i rilievi fotografici, descrizione dei danni etc.); Tenuto conto anche di altre pronunce di merito (ad es. Giudice di pace di Frosinone 31/3/04 il quale ha ritenuto che “ Nell'ipotesi in cui non vi siano questioni sulla dinamica del sinistro – e quindi sull'an del risarcimento - il preventivo può assolvere alla funzione di parametro per quantificare i danni materiali relativi al veicolo incidentato, nel senso che può essere preso in esame dal Giudice come elemento utile per la formazione del proprio convincimento, così come anche potrà discostarsi dallo stesso se ritiene che i prezzi riportati siano superiori a quelli del mercato “); aderendo alla pronuncia resa dal Tribunale di Salerno nella sentenza del 02/01/2008 n. 3 , con il cui contenuto questo magistrato concorda, “In tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo in seguito a sinistro stradale, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore. Quanto affermato vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui non venga fornita la prova che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non venga indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità”. Tenuto conto, ancora, della pronuncia della Corte di Cassazione Sezione 3 civile del 18.04.2005, n. 8004 nella quale si legge che “Qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità' dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare la valutazione equitativa egli non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della prova sull'ammontare del danno subito dal proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, la produzione del solo preventivo descrivente le riparazioni necessarie , in ragione dell'esiguità dei danni stessi e per non gravare le parti di ulteriori spese peritali), questo Giudice, considerati i prezzi notoriamente correnti sul mercato per la riparazione di danni simili , data la loro esiguità , non ritiene necessario disporre la CTU tecnica e, valutati tutti i particolari

Scritto da Maria Cuomo
Lunedì 26 Marzo 2012 00:00

danneggiati, considerati i prezzi di mercato, ritiene giusto quantificare il danno in euro 1.000,00 all'attualità.

Sulle somme riconosciute come dovute devono aggiungersi gli interessi che giusta pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 1712/95, nella quale si legge che l'orientamento giurisprudenziale di conteggiare sulla somma rivalutata gli interessi a far tempo dal dì dell'evento finisce con il produrre una iniqua locupletazione in favore del danneggiato il quale ha diritto agli interessi quale compensazione per la mancata disponibilità del controvalore in danaro del bene oggetto della lesione - controvalore che all'inizio è rappresentato dalla sorta capitale via via rivalutantesi), vanno calcolati non sulla somma liquidata all'attualità, bensì sulle somme esprimenti il danno al momento del sinistro, nonché sulle somme relative ai periodi intermedi tra la data dell'evento dannoso ed il momento della decisione, rivalutate in base agli indici medi.

Gli interessi, pertanto, vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella liquidata all'attualità (ottenuta dividendo detta somma per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto), via via annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.

Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma così come liquidata all'attualità, devono aggiungersi gli interessi legali sino al soddisfo.

Liquidazione coatta amministrativa e indennizzo diretto: applicabilità (M.Cuomo)

Scritto da Maria Cuomo
Lunedì 26 Marzo 2012 00:00

Le spese di lite , devono essere poste a carico della parte soccombente e, sulla scorta del DM 127/2004, mancando la nota spese, tenuto conto della attività effettivamente espletata dal procuratore; tenuto conto del valore del "decisum", vanno liquidate come da dispositivo; stante, poi, la dichiarazione resa dal Procuratore della parte attrice, esse gli vanno attribuite ex art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da FFF Ggg contro la spa ASSICURAZIONE ASSI
ASS.NI così provvede:

- Ritenuta l'applicabilità dell'indennizzo diretto, condanna la SPA ASSICURAZIONE ASS.NI , al pagamento , in favore di parte attrice della somma pari ad Euro 1.000,00 all'attualità , oltre interessi da calcolarsi come in motivazione.

- Condanna la società assicuratrice al pagamento delle spese del giudizio che, tenuto conto delle tariffe attualmente vigenti , liquida in complessivi € 1.200,00, di cui € 110,00 per spese; € 590,00 per diritti ed € 500,00 per onorari, oltre IVA e CPA nonchè rimborso forfettario ex art. 15 L.P. che vanno attribuite all'Avv. Sss stante la richiesta di distrazione.

Liquidazione coatta amministrativa e indennizzo diretto: applicabilità (M.Cuomo)

Scritto da Maria Cuomo
Lunedì 26 Marzo 2012 00:00

- Così deciso in Ottaviano il 10/2/012

IL GIUDICE DI PACE

Dott.ssa MARIA CUOMO